



Determinazione del Direttore del Servizio Gestione e Sviluppo Risorse Umane n. 730 del 09.04.2018

Oggetto: Liquidazione indennità sostitutiva del preavviso e ferie non godute per eventi indipendenti dalla propria volontà.

Dipendente S.A. matricola n. 7813.

PDTD/2018/716

Publicata all'Albo Pretorio dell'Azienda Ospedaliera a partire dal 09.04.2018 per 15 giorni consecutivi e posta a disposizione per la consultazione.

Il Direttore della S.C. Servizio Gestione e Sviluppo Risorse Umane

- Visto** il D. Lgs. n. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni;
- Viste** le Leggi Regionali n. 05/07 e n. 10/2006;
- Vista** la deliberazione n. 1582 in data 03/07/2009, con la quale il D.G. ha conferito le deleghe ai Dirigenti Amministrativi;
- Vista** la deliberazione n. 734 del 13/05/2015, con la quale il Commissario Straordinario ha assegnato l'incarico di Direttore della S.C. Servizio Personale al Dott. Maurizio Calamida, Dirigente Amministrativo;
- Preso atto** che a decorrere dal 01/02/2018 si è risolto il rapporto di lavoro della dipendente S.A., nata il 21/03/1959, matricola identificativa n. 7813, dichiarata permanentemente inidonea a svolgere qualsiasi proficuo lavoro;
- Premesso** che, ai sensi dell'Art. 23, comma 3, del CCNL Comparto S.S.N. del 01.09.1995, l'Azienda deve corrispondere al dipendente l'indennità sostitutiva del preavviso, secondo quanto previsto dall'art. 2119 C.C., nonché una somma corrispondente ai giorni di ferie maturati e non goduti;
- Premesso** -che l'art. 5, comma 8, del Decreto legge 06/07/2012 n.95, convertito in legge 07/08/2012 numero 135, entrato in vigore il 07 Luglio 2012, recante "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini" detta una disciplina volta al contenimento della spesa pubblica, abrogando l'istituto della liquidazione delle ferie non godute per il personale delle Pubbliche Amministrazioni;
- che ai sensi della vigente normativa nel Comparto Sanità le ferie di competenza dell'anno corrente vanno fruiti entro il 31 Dicembre del medesimo anno;
- Considerato** che secondo la nota n. 40033 del 08/10/2012 del Dipartimento della Funzione Pubblica il divieto di monetizzazione delle ferie non godute non riguarda i casi di cessazione dal servizio in cui l'impossibilità di fruire le ferie non è imputabile o riconducibile al dipendente, come ad esempio le ipotesi di decesso, malattia, infortunio, risoluzione del rapporto di lavoro per



Segue determinazione n. 730 del 09.04.2018

inidoneità fisica permanente ed assoluta, congedo obbligatorio per maternità ecc.

Considerato che la dipendente in servizio presso questa Azienda dal 01/01/2000 con contratto a tempo indeterminato, ha maturato un'anzianità complessiva superiore a 10 anni, per cui i termini di preavviso sono stabiliti in mesi 4;

Considerato che, nello specifico, la dipendente individuata con matricola aziendale n. 7813 al 01.02.2018, data della risoluzione del rapporto di lavoro, non ha fruito di n. 12 giorni di ferie maturate e non godute nell'anno 2016, n. 28 giorni di ferie e n. 4 giorni di festività soppresse maturate e non godute nell'anno 2017 e n. 2 giorni di ferie maturate e non godute nell'anno 2018 come risulta dalla documentazione agli atti di questo Servizio;

Ritenuto che, per quanto sopra esposto, sussistono le condizioni per poter liquidare alla dipendente di cui trattasi la somma complessiva di €. 2.566,54, a titolo di monetizzazione ferie spettanti e non godute al 01.02.2018, la cui fruizione non è stata possibile per la sussistenza di una causa di sospensione del rapporto di lavoro (dichiarazione inidoneità) non imputabile o riconducibile al dipendente, così determinata:

MONETIZZAZIONE FERIE NON GODUTE al 01.02.2018	
RETRIBUZIONE MENSILE al 31.12.(art.37 c.2 ccnl integrativo 7/04/99)	€ 1.577,96
RETRIB. GIORNALIERA (art. 37c.3 ccnl integrativo 7/04/99)	€ 60,69
TOTALE GIORNI FERIE NON GODUTE	n. 42
IMPORTO TOTALE LORDO FERIE NON GODUTE (a)	€ 2,548,98
IMPORTO TOTALE LORDO FESTIVITA' SOPPRESSE (n.4) (b)	€ 17,56
IMPORTO LORDO COMPLESSIVO (a+b)	€ 2.566,54

Ritenuto che, per quanto sopra esposto, sussistono le condizioni per poter liquidare, al dipendente di cui trattasi, l'indennità sostitutiva del preavviso di cui all'art. 2119 C.C., secondo i termini e con le modalità stabilite dagli art. 38 e 39 del CCNL Comparto Sanità del 01.09.1995, così determinata:

INDENNITA' MANCATO PREAVVISO	
STIPENDIO BASE	€ 1.438,81
RETRIB. INDIV. ANZ. STIP.	-
IND VACANZA CONTR.LE	€ 11,75
VALORE COMUNE	€ 40,54
FASCIA RETRIBUTIVA	€ 86,86
IND. PROFESS.LE SPECIFICA	-
TOTALE MENSILE	€ 1.577,96
IMPORTO PER 4 MENSILITA' (a)	€ 6.311,84
N.4 RATEI 13ma (b)	€ 525,96
IMPORTO LORDO COMPLESSIVO (a+b)	€ 6.837,8



Segue determinazione n. 730 del 09.04.2018

Vista l'insussistenza di conflitti di interesse connessi all'adozione della presente determinazione;

DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa:

- Di liquidare, in favore del dipendente S.A. matricola n. 7813, nata il 21/03/1959, il cui rapporto di lavoro si è risolto in data 01/02/2018:
- l'importo di **€. 6.837,8** a titolo di indennità sostitutiva del preavviso come da Art. 2122 C.C. e secondo i termini e le modalità stabilite dagli artt. 38 e 39 del CCNL Comparto Sanità 01.09.1995;
- l'importo di **€. 2.566,54**, al lordo delle ritenute di legge, a titolo di indennità sostitutiva delle ferie non godute e festività soppresse ai sensi della legge n. 937/77.

Il Direttore Servizio Gestione e
Sviluppo Risorse Umane
Dott. Maurizio Calamida